



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

[www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it) - pec: [casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 103
TITOLO SCHEDA	APERTURA AGRITURISMO
NUMERO REVISIONE	1
DATA REVISIONE	29/12/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. ( Tel. - Mail )	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>
RESPONS. ATTO FINALE ( Tel. –Mail )	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Per “<b>attività agrituristiche</b>” si intendono esclusivamente le <b>attività di ricezione e ospitalità</b> esercitate in azienda dagli <b>imprenditori agricoli</b> di cui all’art. 2135 del Codice Civile, anche in forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di <b>connessione con le attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura</b>. (art. 3 L.R. n. 4/2009 e s.m.i. – Titolo I).</p> <p>Rientrano nell’agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla normativa regionale le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) dare ospitalità in alloggi e/o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;</li><li>b) somministrare pasti e bevande;</li><li>c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;</li><li>d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.</li></ul> <p><b>La connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.</b></p> <p>La Regione Emilia Romagna ha disciplinato con la <b>L.R.E.R. 31 marzo 2009, n. 4 e successive modificazioni</b> l’attività <b>agrituristica e la multifunzionalità delle aziende agricole</b> ed ha approvato i <b>criteri ed i requisiti necessari</b> per l’esercizio <b>dell’attività agrituristica con Deliberazione di Giunta Regionale 11 luglio 2011, n. 987</b>.</p> <p>Le <b>aziende agrituristiche</b> possono offrire “<b>ospitalità</b>” nel <b>limite di 12 camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all’attività agrituristica</b>, anche in appartamenti indipendenti, per mediamente non più di 3 posti letto per singola camera, e di <b>8 piazzole attrezzate</b> e prive di strutture fisse in spazi aperti. Tali limiti <b>sono elevabili a 18 camere e 15 piazzole</b> nelle zone di <b>prevalente interesse agrituristico</b> (aree dei parchi nazionali, aree protette e siti della Rete Natura 2000, territori delle Comunità montane e delle Unioni dei Comuni Montani), ai sensi della D.G.R.E.R. n. 987/2011 (art. 8).</p> <p>Inoltre, l’azienda agrituristica, che ha aderito ininterrottamente per almeno 3 anni ad un Club di eccellenza riconosciuto dalla Regione, di cui all’art. 17 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i., può chiedere l’<b>ampliamento dell’attività di ospitalità nella misura massima di 5 camere e 15 posti letto</b>.</p>

	<p>I <b>“Club di eccellenza”</b> sono costituiti da <b>almeno 10 imprese agrituristiche</b> e sono finalizzati a migliorare l’offerta agriturbistica in un’ottica di specializzazione e di valorizzazione dei servizi e dei prodotti offerti (art. 17 L.R. n. 4/2009 e s.m.i.). Tali club, una volta costituiti, devono presentare <b>domanda di riconoscimento</b> alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della D.G.R.E.R. n. 987/2011 (art. 20).</p> <p>Per le aziende agrituristiche con servizio di <b>“ospitalità”</b> sussiste l’obbligo della <b>classificazione</b> (art. 15 L.R. n. 4/2009 e s.m.i.) che serve a rappresentare in un unico sistema di requisiti, i servizi erogati alla clientela secondo standard nazionali. Le <b>categorie di classificazione sono 5</b> e sono rappresentate con il simbolo identificativo dei <b>“girasoli”</b> (D.G.R.E.R. 06 agosto 2015, n. 1185). Le aziende agrituristiche possono <b>“somministrare pasti e bevande”</b> nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati per la preparazione e la somministrazione degli alimenti (Notifica sanitaria ai sensi Reg. CE 852/2004) e comunque per un volume non superiore alla media di 50 pasti giornalieri su base mensile. Tale limite è elevabile di ulteriori 2 pasti per ogni camera o piazzola, ai sensi della D.G.R.E.R. n. 987/2011 (art. 9).</p> <p>Per esercitare l’attività agriturbistica, gli imprenditori agricoli devono preventivamente richiedere l’abilitazione all’esercizio dell’attività, la relativa certificazione, nonché l’iscrizione <b>nell’elenco provinciale / regionale suddiviso nella Sezione degli “operatori agriturbistici” e nella Sezione degli “operatori di fattoria didattica”</b> (art. 30 L.R. n. 4/2009 e s.m.i. - artt. 6 e 7 della D.G.R.E.R. n. 987/2011).</p> <p>Tutte le <b>aziende agrituristiche</b> devono esporre all’ingresso dell’azienda il cartello con il marchio identificativo a livello nazionale <b>“Agriturismo Italia”</b>, di cui alla precitata D.G.R.E.R. n. 1185/2015, ed adottare la segnaletica stradale in conformità al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.</p>
NORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delibera di Giunta regionale n . 987 dell' 11 luglio 2011 Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo.</li> <li>- Legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009 Disciplina dell'agriturbismo e della multifunzionalità delle aziende agricole</li> <li>- Lettera esplicativa art. 11 L.R. 4/2009 sugli immobili destinati ad attività agriturbistica L.R. n. 4 del 2009, art. 11- immobili per attività agriturbistica.</li> <li>- Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 Disciplina dell'agriturbismo Regolamento comunale d'igiene;</li> <li>- Regolamento comunale edilizio;</li> <li>- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (norme sul procedimento amministrativo)</li> <li>- D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)</li> </ul>
REQUISITI	<p><b>Soggettivi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Morali di all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante, dell’eventuale preposto all’attività didattica (in caso di “fattoria didattica”), e di altre persone (amministratori e soci) indicate all’art. 2 del D.P.R. n. 252/98 e s.m.i., in caso di società;</li> <li>- non aver riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali ovvero di aver ottenuto la riabilitazione per le condanne sopraindicate;</li> <li>- iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo singolo/associato, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile;</li> <li>- Possesso della certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola rilasciata dalla Provincia di Parma / Regione Emilia-Romagna.</li> </ul> <p><b>Professionali:</b></p>

	<p>- iscrizione nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna di cui al Regolamento Regionale n. 17/2003;</p> <p>- iscrizione all'Elenco Provinciale / Regionale degli "operatori agrituristici" (artt. 8 e 30 L.R. n. 4/2009 e s.m.i. e artt. 6 e 7 D.G.R.E.R. n. 987/2011), da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di <b>ditta individuale</b>, l'imprenditore agricolo;</li> <li>- in caso di <b>società</b>, un socio (per le società in nome collettivo), un socio accomandatario (per le società in accomandita semplice), un amministratore o socio cooperatore (per le società di capitali o di società cooperative) o un dipendente con contratto di lavoro subordinato, iscritto alle corrispondenti gestioni previdenziali e assistenziali;</li> </ul> <p>- Possesso della certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola rilasciata dalla Provincia di Parma / Regione Emilia-Romagna.</p> <p><b>Oggettivi (locali)</b></p> <p>- Rispetto delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi.</p>
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la nuova apertura di attività agrituristica deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione sul portale regionale <a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a>.</li> <li>➤ Nel caso di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione, vendita di prodotti agricoli e di macellazione degli animali, l'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione della "Notifica" ai fini della procedura di Registrazione di cui ai Regolamenti (CE) rispettivamente n. 852/2004 e n. 853/2004.</li> <li>➤ Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.</li> </ul> <p>Allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Copia fotostatica del documento di identità del firmatario [da presentare qualora il modello non sia firmato digitalmente]</li> <li><input type="checkbox"/> Copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico]</li> <li><input type="checkbox"/> Procura speciale [per pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario]</li> <li><input type="checkbox"/> Descrizione dettagliata dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all'attività agrituristica / di fattoria didattica ed ogni altro dato necessario all'aggiornamento dell'elenco degli operatori agrituristici</li> <li><input type="checkbox"/> Planimetria in scala 1:100 firmata da un tecnico iscritto all'Albo con evidenziate le singole destinazioni dei locali, compresi quelli ad uso esclusivo privato [per ogni locale/superficie esterna deve essere indicata la destinazione, superficie utile e potenzialità di utilizzazione; per le sale ristorazione destinate alla somministrazione pasti deve essere indicato il numero dei posti a tavola massimi ammissibili]</li> <li><input type="checkbox"/> Dichiarazione di altre persone (soci e amministratori indicati all'art.2 D.P.R. 252/98) relativa al possesso dei requisiti morali [da presentare quando trattasi di società, associazioni, organismi collettivi già costituiti - Quadro A parte integrante del modello]</li> <li><input type="checkbox"/> Dichiarazione del soggetto iscritto nell'Elenco Provinciale/Regionale – Sezione Operatori Agrituristici [da presentare in caso di soggetto diverso dal rappresentante legale di Società – Quadro B parte integrante del modello]</li> <li><input type="checkbox"/> Comunicazione dell'attrezzatura e dei prezzi [Modello Regionale - da presentare in caso di ospitalità e somministrazione]</li> </ul>
COSTO	NESSUNO

MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	Inizio immediato dell'attività
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio  Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento  Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00  Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30  Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).  Tel.: 0522 998513 o 0522 998575  e-mail: <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della <a href="#">legge 9 agosto 2013, n. 98</a>, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (<b>entro 20 giorni dalla scadenza dei termini</b>) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..  Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	<a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a>
POTERE SOSTITUTIVO ( Art. 2 L. 241/90 )	<p>Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511;  mail: <a href="mailto:urp@comune.casalgrande.re.it">urp@comune.casalgrande.re.it</a></p>